

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 256 del 15/06/2021

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato/Pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia e in Amministrazione Trasparente, ai sensi D.lgs. n. 33/2013.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile []

Allegati: 0

Oggetto: Quantificazione, in via provvisoria, delle risorse destinate per l'anno 2021 all'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI - con decorrenza 01/01/2021

MOVIMENTI CONTABILI

Voce di bilancio/Iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.9.a "Personale"	SPESA	Euro 97.528,60
B.9:b " Oneri sociali su spese personale"	SPESA	Euro 23.211,81
D.20 " Irap su retribuzione"	SPESA	Euro 8.289,93

LA DIRETTRICE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* :

- all'art.1, commi da 793 a 797, prevede il trasferimento del personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190 alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e la successione, della medesima regione o dell'agenzia o ente regionale, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge;
- all'art. 1, comma 799, prevede che *“[...] Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. [...]”*;
- all'art. 1, comma 800, prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito *“[...] a decorrere dal 01/01/2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato posso essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto [...] al personale trasferito [...]”*;

PREMESSO altresì che la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 *“Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”*, prevede, all'art. 21 *“Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato”* che *“In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti al comparto delle funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'articolo 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a). ”*;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, ed in particolare l'art. 67, comma 1, che prevede che *“a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno*

destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

CONSIDERATO che:

- con proprio decreto n. 326 del 6 agosto 2020, sulla base dei parametri di cui all'art. 21 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28, sono state quantificate, ai sensi all'art. 67 del CCNL 21/5/2018, le risorse del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente;
- in data 22 novembre 2019 è stato sottoscritto, in applicazione dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018, l'accordo relativo ai criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, approvando il relativo disciplinare *"Disciplina delle progressioni economiche all'interno delle categorie (PEO) del personale del comparto"*;
- in data 17 Dicembre 2019 è stato sottoscritto, a norma degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018 il Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI;

RITENUTO, in relazione alle previsioni di cui al Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI, di procedere alla quantificazione in via provvisoria delle risorse destinate alla corresponsione della progressione economica della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ARTI per l'anno 2021;

RILEVATO che alla quantificazione delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'Agenzia per l'anno 2021, potrà provvedersi solo dopo l'accertamento, in sede consuntiva, dei residui derivanti dal completamento delle liquidazioni degli istituti di salario accessorio 2020 in corso;

DATO ATTO che la parte stabile delle risorse per il salario accessorio relativa all'anno 2020, così come quantificata con proprio decreto n. 326 del 6 agosto 2020, risulta, comunque, capiente ai fini della corresponsione della progressione economica all'interno della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ARTI anno 2021;

DATO ATTO, inoltre, che in sede di delegazione trattante del 28 maggio 2021 è stato concordato di quantificare, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7, quarto comma - lett. a)-, CCNL 21/05/2018, le risorse necessarie per l'anno 2021 all'attribuzione della progressione economica della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego -ARTI- con decorrenza dal 01/01/2021, per un importo massimo fino a Euro 97.528,60;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per

malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 sopra richiamato saranno quantificate a consuntivo, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2021, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTO il bilancio preventivo 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottati con Decreto n. 507 del 29.12.2020;

VERIFICATO che il Bilancio Preventivo 2021 alla voci "B.9.a -Personale", "B.9.b - Oneri sociali su spese personale" e "D.20 - Irap su retribuzione" presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002;

VISTI i seguenti atti normativi:

- L.r. n. 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018;
- L.r. n. 1 del 08.01.2009 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";
- Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

DECRETA

1. di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, a quantificare in via provvisoria, le risorse destinate per l'anno 2021 all'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria del personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, con decorrenza dal 01/01/2021, per un importo massimo fino ad Euro 97.528,60, oltre oneri riflessi ed IRAP pari ad Euro 31.501,74, per un totale lordo di Euro 129.030,34;
2. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
3. di imputare la suddetta spesa alle seguenti voci del Bilancio Preventivo 2021, che presentano la necessaria disponibilità:
 1. "B.9.a -Personale" per Euro 97.528,60;
 2. "B.9.b - Oneri sociali su spese personale" per Euro 23.211,81;
 3. "D.20 - Irap su retribuzione" per Euro 8.289,93;

4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002 ;
5. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi della normativa vigente.

LA DIRETTRICE
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.